



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV^a Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice delegato,

viste le istanze di apertura delle procedure di liquidazione del patrimonio proposte dai debitori ' _____ ai sensi dell'art. 14 *ter* ss. della L. n. 3/2012;

rilevato che trattandosi di debitori (marito e moglie) i quali versano in una situazione di sovraindebitamento parzialmente comune così come parzialmente comune è il patrimonio destinato alla liquidazione, appare opportuna una trattazione congiunta delle istanze medesime così come delle procedure conseguenti (ferma peraltro la distinzione dei centri di responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740 c.c.);

letta la relazione particolareggiata allegata all'istanza citata, redatta dall'O.C.C. nominato Avv. Alessandro Nostro;

ritenuto che le domande soddisfano i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che anche per evitare un aggravio di spese possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA



aperte la procedure di liquidazione del patrimonio a carico di _____, _____, entrambi residenti in _____ per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore l'Avv. Alessandro Nostro**, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "Bresciaoggi" entro quaranta giorni da oggi;
- e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 dispone come da domande; il gestore della crisi/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori;
- g) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. – se diverso - ed al giudice sulle attività svolte.



Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC – se diverso - ed al liquidatore nominato.

Brescia, 2 luglio 2019

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto

